



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POLIAMMINA PER GLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE IN GESTIONE COMPRENSORIALE.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 421.200,00

CIG: 8291597A4B -

Pescara li, Gennaio 2020

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La gara d'Appalto è finalizzata alla stipula di una Convenzione per la fornitura di POLIAMMINA, avente le specifiche di qualità indicate nell'allegata Tabella 1, per gli impianti individuati nell'allegata Tabella 2.

Gli Impianti elencati, oltre che i relativi quantitativi di prodotto e le tipologie di fornitura a ciascuno riferiti, sono comunque indicativi e possono differire nel corso della Convenzione, ad insindacabile ed inappellabile giudizio dell'Azienda, senza che ciò possa, pertanto, comportare alcun tipo di rivalsa da parte della ditta fornitrice.

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta è stabilito in € 421.200,00 (quattrocentoventunomila/200), al netto dell'IVA, per quanto consentito ai sensi dell'art. n. 35 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016.

Il prezzo unitario a base d'asta è fissato in €/Kg 1,80 (uno/ottanta).

La Gara, effettuata tramite Procedura Negoziata, in riferimento a quanto consentito dall'art. n. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, sarà aggiudicata alla ditta la cui offerta risulterà quella economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di comparazione costo/efficacia di cui al successivo art. 18 di codesto Capitolato.

Il prezzo unitario si intenderà il medesimo quale che sia la tipologia dei contenitori utilizzati per le forniture richieste.

L'importo di aggiudicazione è assunto quale tetto massimo di spesa, fatta salva la facoltà dell'ACA S.p.A. all'utilizzazione, anche parziale, dell'importo stesso, in ragione delle proprie esigenze gestionali; il fornitore, pertanto, non avrà nulla a che pretendere se il tetto massimo di spesa non verrà raggiunto.

La consistenza indicativa delle forniture può essere dedotta dalla Tabella 2 allegata. I quantitativi a ciascun impianto riferiti s'intendono annui. Il quantitativo complessivo è stimato in Kg. 78.000 annui, ovvero in complessivi Kg. 234.000.

In ragione, però, della variabilità, in qualità e quantità, di refluo trattato presso ogni singolo Impianto, il quantitativo minimo annuale delle forniture da eseguire non può essere preventivamente garantito.

La fornitura potrà, inoltre, subire variazioni nei limiti del 20% in più o in meno rispetto alla previsione sopra stimata, come ammesso dall'art. n. 106 comma 12) del D.Lgs n. 50/2016. In tale evenienza la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcun diritto sia in caso di diminuzione che di aumento della fornitura. La ditta fornitrice, pertanto, rimane impegnata a prestare il sovrappiù al prezzo unitario ed alle condizioni dell'offerta iniziale.

Art.3 - SUBAPPALTO

L'affidamento della fornitura non potrà essere subappaltato. La Ditta Aggiudicataria potrà avvalersi delle prestazioni di terzi esclusivamente per le attività di trasporto e scarico.



Rimane invariata la responsabilità della Ditta aggiudicataria la quale, anche per la parte di servizi affidata a terzi trasportatori, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali e comminatorie.

Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della Convenzione è stabilita in anni 3 (tre) e/o fino ad esaurimento fondi.

La Convenzione decorrerà, con procedura d'urgenza, dalla data di inizio forniture – nei modi e nelle condizioni previste all'art. n. 32 commi 8) e 13) del D.Lgs. n. 50/2016 – dopodiché al termine del ~~triennio~~ trascorso si intenderà decaduta e priva di ogni effetto, anche se non preceduta da comunicazione di disdetta.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta e priva di ogni effetto una volta raggiunto l'importo netto contrattuale, anche se il termine temporale di 3 (tre) anni non sia stato raggiunto o non sia stata data formale disdetta.

Qualora alla scadenza del termine temporale di cui sopra, l'importo contrattuale non sia stato raggiunto l'appalto potrà, comunque, essere prolungato fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. In caso di inadempimento dell'Impresa a qualunque delle condizioni stabilite dal presente Capitolato l'Azienda si riserva di recedere con effetto immediato, previa comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, senza che ciò possa costituire fonte di rivalsa per l'Impresa.

É evidente che eventuali forniture effettuate oltre la scadenza contrattuale, ovvero eseguite successivamente all'esaurimento dell'importo complessivo di aggiudicazione, non verranno ricompensate.

Art. 5 - PREZZI

I prezzi offerti, presentati dalle Ditte concorrenti in base a calcoli di propria convenienza, si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione, anche in caso di richiesta di proroga, come esplicitato al precedente art. 2.

I prezzi offerti saranno comprensivi dei costi di immagazzinamento, trasporto, carico, scarico, nonché di qualsiasi altra spesa connessa all'erogazione delle forniture, eccezion fatta per i costi dei recipienti e del loro ritiro, come di seguito diffusamente espresso, i quali non potranno essere richiesti, tranne nei casi previsti di cui al successivo art. 6, né in alcun modo computati nei prezzi offerti.

Art. 6 - MODALITÀ E TEMPI DI FORNITURA

La consegna dei prodotti dovrà essere eseguita presso gli Impianti indicati in elenco, di cui ogni Ditta concorrente, in fase di offerta, pena l'esclusione, dovrà dichiarare di aver preso visione.

L'approvvigionamento dovrà necessariamente avvenire tramite consegna dei cosiddetti *Cubi* (contenitori standard) da kg 1000 o di Tanciche da kg 25. La tipologia di fornitura/consegna può essere sia il travaso

(eventualmente solo per i Cubi) che quella denominata "vuoto a rendere" (comunque obbligatoria per le taniche). In tal caso l'appaltatore ha l'obbligo di ritirare i contenitori ormai vuoti entro i tempi richiesti dalla stazione appaltante, in genere coincidenti con quelli della fornitura successiva. Evidenziando che l'azienda non ha alcun interesse a trattenere cisterne vuote presso i propri Impianti, va altresì specificato che l'appaltatore non potrà in alcun modo fissare termini minimi tra date di consegna e ritiro né richiedere eventuali corresponsioni di penali relative al superamento degli stessi.

Eventuali richieste di pagamento del costo dei Cubi per danneggiamenti che si presumano siano di responsabilità dell'Azienda potranno avvenire solo a seguito di presentazione di adeguate reclami scritti, con una prima redazione già al momento del ritiro, che attestino pienamente quanto richiesto, ovvero che siano corroborate da motivazioni le più oggettive possibili, incluse fotografie effettuate in-loco, e che riportino necessariamente le firme dei rappresentanti di entrambe le parti, trasportatori e Manutentori ACA.

La corresponsione – prevista, ovviamente, anche nel caso di assenza di cisterne per le quali è, invece, programmato il ritiro – non potrà comunque superare € 110,00 per Cisterna (*Cubo*).

In caso di travaso, esclusivamente da *Cubo* a *Cubo*, la ditta dovrà garantire che tali contenitori siano idonei al contenimento del prodotto specifico e che non abbiano, quindi, in precedenza trasportato sostanze nocive o comunque tali da aver inquinato o diluito il carico e dovranno essere dotate di misuratore di portata fiscale dotato di certificazione di taratura da parte dell'organo metrico.

I prodotti dovranno essere travasati, nelle Cisterne (*Cubi*), a cura esclusiva della Ditta Fornitrice evidentemente per il tramite dei loro collaboratori/trasportatori.

In sede di gara la Ditta indicherà inoltre, le modalità con le quali è in grado di garantire che, dall'immagazzinamento alla consegna, i prodotti non subiscano forme di contaminazione.

Le consegne dovranno essere eseguite necessariamente entro, e non oltre, 48 ore lavorative dall'ordine telefonico (72 ore nel caso di ordine richiesto nelle giornate di Venerdì), cui seguirà di norma ordine scritto, via fax o via e-mail.

Fatto salvo quanto indicato nell'articolo relativo al controllo delle quantità, tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale dell'ACA S.p.A. e nel rispetto delle procedure di accesso e operative previste per i vari impianti che saranno comunicate tempestivamente alla Ditta Affidataria.

Gli orari di ogni consegna saranno concordati con il Capo Area e/o con il Responsabile dell'impianto e comunque, di norma, dovranno essere compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso l'ACA S.p.A.

Indicativamente gli orari di consegna saranno i seguenti:

- dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- il lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 15,00 alle 16,30.

In caso di impreviste necessità o contingenze straordinarie, la Ditta Fornitrice è impegnata ad eseguire consegne, con orari concordati, **entro 24 ore dall'ordine**, anche in giorni festivi.

Fatta eccezione per i casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale gravità, la Ditta non potrà addurre giustificazioni sulla ritardata consegna del prodotto, in caso di scioperi, manifestazioni, e similari.

In questi casi la Ditta Aggiudicataria dovrà comunque garantire un rifornimento che consenta il regolare funzionamento degli impianti.

Diversamente troveranno applicazione le disposizioni di cui al punto 4 dell'Art. 14.

Art. 7 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI PRODOTTI

La ditta dovrà fornire schede tecniche e di sicurezza di ogni prodotto, nonché la composizione di tutti i componenti e la loro formula grezza presenti nei prodotti sia come principi attivi che come impurità.

I dati dei prodotti offerti, dovranno essere riportati in apposite schede tecniche e nelle schede di sicurezza sulle quali dovranno essere riportate tutte le caratteristiche chimico-fisiche idonee ad identificare ogni prodotto, del quale dovrà essere precisato nome commerciale e produttore.

Requisiti minimi dei prodotti offerti:

1. Carica Ionica e Cationica alta;
2. Ph 4~7;
3. Forma liquida;

Ogni Ditta Concorrente dovrà pertanto presentare una relazione tecnica con le caratteristiche di qualità del prodotto proposto e l'esposizione delle scelte tecniche dei prodotti offerti.

Nella relazione tecnica dovrà, inoltre, essere dichiarato quanto indicato nei seguenti punti:

- 1) Stabilimento di produzione e materie prime impiegate per la produzione;
- 2) Processo produttivo e formula empirica del prodotto;
- 3) Stabilità del prodotto e modalità di conservazione.

Art. 8 - PROPOSTE ALTERNATIVE

I concorrenti potranno fare proposte alternative altrettanto valide per la fornitura dei prodotti aventi medesime finalità di quelle di cui trattasi. In tal caso dovranno fornire una dettagliata relazione che giustifichi le scelte fatte, le garanzie sull'efficacia dei risultati, ovvero che conseguino gli stessi obiettivi finali richiesti.

Art. 9 - CAMPIONI PER LE PROVE DI FUNZIONAMENTO

Ogni ditta concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire, presso ACA S.p.A. Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, un campione rappresentativo di ogni prodotto offerto, suddiviso in tre aliquote da 1 kg ciascuna in recipienti o contenitori debitamente sigillati.

Su ogni contenitore dovrà essere indicato il nome della Ditta e il nome del prodotto.

Nessun compenso spetterà alla Ditta Concorrente per la presentazione del suddetto campione. I campioni forniti non saranno restituiti.

Qualora il campione (o i campioni) pervenissero dopo il termine per la presentazione delle offerte, anche se già inviate, non saranno prese in esame ed il concorrente verrà escluso dalla gara.

Ogni Ditta concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire inoltre, presso ACA S.p.A., le relazioni con le caratteristiche tecniche, le finalità che si intende conseguire e le motivazioni circa l'offerta del tale prodotto, nel termine utile indicato nel Bando di Gara. Tali relazioni, saranno sottoposte all'esame di tecnici di fiducia dell'ACA S.p.A.

Art. 10 - PROVE DI PROCESSO

Le ditte che avranno superato la fase di ammissione alla gara verranno ammesse alle prove di funzionamento. Sui campioni presentati saranno determinati almeno i parametri di cui all'art. 7, e sarà valutata l'efficienza di chiariflocculazione del prodotto.

L'efficienza di chiariflocculazione verrà valutata con prove comparative tra i prodotti presentati, presso il laboratorio chimico presente sull'Impianto di Depurazione in Via Tamigi – Montesilvano, sul Mixed Liquor (MLSS) contenuto nella Vasca di Ossidazione n. 3 da mc 1450 del medesimo Depuratore mediante l'uso di apposite apparecchiature tramite il cosiddetto "Jar Test". L'efficienza è valutata in altezza di chiarificato (indicato con H) dopo 10 min. dal termine della prova di Jar Test indicata in allegato.

I risultati di tale valutazione daranno luogo ad un'unica graduatoria tecnica che sarà utilizzata per l'aggiudicazione della fornitura, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 18.

Art. 11 - ASSISTENZA TECNICA

Nel periodo di avviamento dell'uso del prodotto la Ditta fornitrice risultata aggiudicatrice, dovrà garantire la presenza di proprio personale tecnico per il periodo necessario per ottimizzare i dosaggi dei prodotti.

Nel prosieguo del tempo, durante l'uso dei prodotti, in caso di condizioni che comportino un'alterazione delle caratteristiche biologiche del Mixed Liquor (MLSS) in cui si sia accertata una causa attribuibile ai reagenti, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'assistenza immediata e comunque non oltre le 24 ore dalla richiesta di intervento inoltrata mediante fax, telefono o E-mail dal Responsabile Impianto, di proprio personale tecnico collaborando alla risoluzione del problema.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria si impegna a ricercare il prodotto più idoneo alla risoluzione delle problematiche riscontrate ed a fornirlo immediatamente mantenendo inalterate le condizioni commerciali.

Art. 12 - VERIFICA DELLE QUANTITÀ E DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI

Non saranno sottoposte a controllo di peso le forniture in confezioni originali sigillate standard, pre-pesate



meccanicamente. Non saranno, altresì, accettate confezioni danneggiate, anche solo lievemente, e quindi potenzialmente pericolose o comunque diverse da quelle indicate all'art. 6, salvo incorrere in quanto previsto al punto 2. del successivo art. 14.

Art. 13 - CONTROLLO QUALITA'

L'ACA S.p.A. si riserva la possibilità di eseguire controlli a campione ogni qualvolta lo riterrà opportuno, per verificare il rispetto dei requisiti minimi del prodotto come specificato nell'art. 7 determinati sul campione presentato in sede di gara, oltre che, ancora più importante, per verificare il rispetto del quantitativo, espresso in percentuale (titolo), di Principio Attivo, così come verificato in sede di prova di gara e comunicato dalla Ditta in sede di aggiudicazione della fornitura.

L'ACA S.p.A. si riserva, inoltre, di richiedere che le singole forniture, relative al prodotto contenuto in ciascun *Cubo*, siano accompagnate da certificati analitici eseguiti, a proprie spese, presso Laboratori regolarmente autorizzati, fino al limite massimo del 50% delle forniture.

Per effettuare il controllo verrà prelevato, al momento della consegna, un campione del prodotto suddiviso in n. 5 aliquote così destinate:

- 2 aliquote (n. 1 e n. 2) saranno trattenute dall'ACA S.p.A. per le verifiche di qualità e inviate a laboratorio terzo di sua fiducia;
- 1 aliquota (n. 3), denominata contro-campione, sarà sigillata e conservata presso il laboratorio del Committente, tenuta a disposizione per eventuali analisi di verifica che verranno eseguite a cura di ACA S.p.A. alla presenza di un rappresentante del fornitore;
- 2 aliquote (n. 4 e n. 5) verranno consegnate tramite l'autotrasportatore incaricato della consegna alla Ditta Fornitrice per proprie eventuali verifiche analitiche. I contenitori saranno forniti dal Committente e avranno di norma la capacità di 250 cc. oppure 250 g.

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la possibilità del prelievo di campioni rappresentativi in condizioni di sicurezza. I campioni potranno essere prelevati, a discrezione del Committente, nel momento della consegna ed il trasportatore dovrà sottoscrivere il verbale di prelievo e prenderà in custodia il campione destinato alla Ditta Fornitrice.

La mancata firma del verbale di prelievo secondo le modalità stabilite o il mancato ritiro del campione destinato alla Ditta fornitrice, comporterà il rifiuto della fornitura da parte del committente. In alternativa, in caso di accettazione del carico con riserva, per la ditta fornitrice comporterà l'accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate dal Committente e delle relative penali che verranno applicate.

Nel caso in cui, in base ai risultati di laboratorio, il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, ACA S.p.A. ne darà comunicazione, entro 15 (quindici) giorni solari dal prelievo, a mezzo fax alla Ditta. Quest'ultima dovrà presentare per iscritto al Committente l'eventuale contestazione entro 5 (cinque)

giorni solari dalla suddetta comunicazione La mancata contestazione nei termini suddetti si intenderà quale accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo all'applicazione delle relative sanzioni (es. applicazione penali, risoluzione del contratto, risarcimento di ulteriore danno subito ecc.). In ogni caso, la contestazione della Ditta dovrà essere corredata dal referto di analisi del campione ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l'ulteriore verifica sul contro-campione sigillato.

Se i risultati analitici sul contro-campione comprovassero la non conformità del prodotto alle specifiche di qualità previste, la Ditta dovrà inoltre, farsi carico del costo delle analisi.

Il Committente comunicherà alla Ditta la data per le operazioni di contro-analisi; il mancato intervento del rappresentante della Ditta alla data fissata, esonererà definitivamente il Committente dall'analisi di riscontro e darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste.

Fatti salvi i controlli di qualità sopra indicati, dovrà comunque essere consentito al personale del Committente di visionare gli stabilimenti di produzione e i magazzini di stoccaggio della Ditta Fornitrice e di eventuali terzi trasportatori.

Art. 14 - PENALITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo precedente, venisse riscontrata la non conformità del prodotto saranno applicate le sanzioni come di seguito indicate:

1. se risultasse la non conformità, di qualunque tipo, (in particolare in merito ai requisiti minimi di qualità di cui all'art. 7 ed all'art. 13), ritenute inaccettabili, il Committente si riserva di respingere la fornitura, e la Ditta Fornitrice dovrà, in tal caso, provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e spesa entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione; alla Ditta sarà applicata una penale pari al 20% del valore della fornitura respinta nonché l'ulteriore penale prevista per la consegna tardiva di cui al successivo punto 4. Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione della Società appaltante al fornitore della non conformità del bene consegnato.
2. qualora le non conformità di cui al precedente punto 2 comportassero problemi tecnici o danni agli impianti, nonché l'eventualità di problemi di natura igienico-sanitaria per gli operatori e/o per l'ambiente fatte salve le eventuali maggiori sanzioni (anche penali) previste dalla legge, la Ditta Fornitrice, oltre al ritiro del prodotto e al pagamento della relativa penale, dovrà risarcire i danni economici e di immagine subiti dal Committente.
3. nel caso di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all'art. 6, verrà applicata una penale giornaliera pari al 30% del valore della fornitura; se il ritardo superasse i 3 giorni o comunque se il Committente ritenesse che il ritardo, di qualsiasi entità, potrebbe causare danni, problemi tecnici o compromettere il regolare funzionamento dell'Impianto, la medesima potrà approvvigionarsi altrove, a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando le eventuali maggiori spese sostenute alla Ditta aggiudicataria. In ogni caso le penali applicate,

oltre le eventuali maggiori spese, non potranno superare il 100% del valore di ciascuna fornitura;

4. fatte salve tutte le altre sanzioni previste per la non conformità del prodotto fornito, nel caso di formazione di depositi nelle cisterne di stoccaggio (Cubi) e nelle tubazioni di dosaggio, determinati dall'impiego del prodotto, la Ditta Fornitrice dovrà provvedere a proprie spese, secondo le procedure e le modalità indicate dal Committente, alla pulizia dei serbatoi e al ripristino della funzionalità degli apparati.

In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% del valore di ciascuna fornitura.

5. nel caso di mancata comunicazione del raggiungimento dell'80% dell'importo contrattuale, come più estesamente espresso al seguente art. 21.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) e salvo il risarcimento del maggior danno, costituisce, a favore della Stazione appaltante, legittimo motivo di risoluzione contrattuale:

A) il ripetersi di forniture qualitativamente non conformi, in base a quanto stabilito all'art. 7 e all'art. 13 di questo Capitolato, nel numero di 3 (tre) se complessivamente, od anche 2 (due) se consecutivamente;

B) la reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, comprovati da data di richiesta e quella di consegna del prodotto. Saranno sufficienti, in tal caso, 3 (tre) consegne differite, rispetto a quanto previsto all'art. 6 del Capitolato, per il procedimento di risoluzione contrattuale. Saranno, altresì, sufficienti 2 (due) ritardi pari o superiori ai 5 (cinque) giorni lavorativi o consecutivi tra loro; od 1 (uno) pari o superiore ai 7 (sette) giorni lavorativi. È evidente che non occorre che i singoli casi di parziale inadempienza vengano formalmente o puntualmente contestati affinché l'Azienda eserciti, infine, il diritto di risoluzione.

C) l'accertamento, nel corso di validità della convenzione, di almeno 2 (due) consegne ritenute genericamente inaccettabili;

D) l'affidamento, da parte del Fornitore, in subappalto totale o parziale della fornitura;

E) l'incapacità dell'aggiudicatario di fornire quantitativi richiesti per almeno 2 (due) volte.

E' fatta comunque salva la facoltà per il Committente di esercitare il diritto di risoluzione in caso di altre gravi inadempienze del Fornitore oltre che per le altre cause ammesse dalla Legge.

Art. 15 - SICUREZZA – ASSICURAZIONI – CAUZIONE

Oltre alle dichiarazioni previste in fase di presentazione dell'offerta, la Ditta Aggiudicataria dovrà produrre la documentazione che attesti la sua idoneità tecnica e legale, e quella di eventuali terzi trasportatori, allo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Capitolato.

In particolare dovrà essere documentata l'autorizzazione al trasporto dei prodotti oggetto della fornitura e l'idoneità dei relativi mezzi.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto del Documento Unico di Sicurezza e delle norme di sicurezza con particolare riferimento, presso gli impianti, a quanto previsto dalla Legge n.81/08.

La Ditta Fornitrice rimane comunque responsabile del rispetto del Codice della strada, della sicurezza del

proprio personale e di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli impianti del Committente anche nel caso in cui venissero affidati a terzi i servizi di trasporto e scarico dei prodotti forniti.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, all'atto della sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. n. 217 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario è tenuto altresì a stipulare, sempre in virtù dell'articolo di legge di cui al punto precedente, la polizza assicurativa che mantenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio sino alla data di emissione del CES (Certificato Corretta Esecuzione del Servizio), per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione).

La polizza dovrà essere stipulata "ad hoc" oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, con specifico riconoscimento dell'ACA come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

Art. 17 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La ditta concorrente dovrà presentare l'offerta con le modalità indicate all'art. 4 del Disciplinare di Gara

Art. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio previsto dall'art. 95 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per l'aggiudicazione della fornitura verrà fatta, per ciascun prodotto presentato, una valutazione che terrà conto per il 30% dal prezzo offerto, e per il 70% dalle caratteristiche di qualità, secondo il criterio di seguito esposto.

$$Pe = \frac{\text{prezzo più basso}}{\text{prezzo offerta}} \times 30 + \frac{H}{H \text{ max}} \times 70$$

Per la Parte tecnica verrà attribuito, come parametro di valutazione, su base 100, un punteggio così determinato: altezza di chiarificato (H), dopo 10 min. al dosaggio di 10 ppm.

La graduatoria verrà formulata dal punteggio più alto in giù.

Art. 19 - TERMINI E COMMUNICAZIONI

I termini e le comunicazioni contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ACA S.p.A. della costituzione in mora della Ditta Aggiudicataria, la quale, a tutti gli effetti, elegge domicilio in Pescara.

A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali nonché del pagamento delle penali previste dal presente Capitolato, l'ACA S.p.A. si riserva la facoltà di rivalersi

direttamente ed immediatamente sugli importi da liquidarsi in fattura.

Art. 20 - SPESE

Mentre l'I.V.A. è a carico della Società Appaltante ACA S.p.A., le eventuali spese di registrazione del contratto nonché ogni e qualsiasi altra spesa connessa alla fornitura, ivi comprese le spese di trasporto, di carico e scarico, è a completo carico della Ditta Aggiudicatrice.

Art. 21 - MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO

A fronte delle forniture effettuate, alla fine di ogni mese dovrà essere emesso/inviato da parte dell'impresa un riepilogo suddiviso per tutte le variabili di riferimento, Comune e Località in primis, in schede formato excel, o applicazione similare, tale non solo da poter desumere ogni dato, specifico o complessivo che sia, circa l'andamento delle consegne – in special modo rispetto a quanto preventivato – ma anche da potere essere trattato e manipolato dall'Azienda per le proprie esigenze statistiche.

L'Appaltatore metterà a disposizione di ACA S.p.A. un proprio tecnico contabile per le verifiche in contraddittorio. Queste saranno condotte, per conto dell'Azienda, da un suo addetto, opportunamente incaricato, avente mansione di Responsabile della Gestione della Contabilità e del Contratto, cui saranno in capo, pertanto, anche le richieste di consegna o di modalità di esecuzione delle medesime, oltre che le più specifiche funzioni amministrative.

È compito ed obbligo dell'appaltatore tenere il corretto, dettagliato ed aggiornato prospetto contabile, e produrne copia ogniqualvolta l'Azienda ne riterrà opportuno il relativo riscontro. È parte integrante delle funzioni testé menzionate anche quella della corretta conservazione dei vari documenti contabili in merito ad una loro successiva consultazione o richiesta di invio da parte dell'Azienda.

Le fatture dovranno esser rimesse includendo tutta la documentazione prevista ovvero dando conto in modo integrale delle consegne effettuate e del relativo compenso richiesto. La struttura compositiva dell'intera contabilità allegata alle fatture dovrà essere inderogabilmente conforme a quanto dall'Azienda, e dai suoi diretti collaboratori, stabilito.

Il pagamento del corrispettivo, previa ritenuta dello 0,5% (zero cinque per cento) a garanzia degli adempimenti dell'Appaltatore in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori è, in ogni caso, subordinato alla presentazione, o emissione, della documentazione di cui di seguito:

- a) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dei propri dipendenti, nel periodo interessato alla prestazione del servizio;
- b) Copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'impresa ai subappaltatori (trasportatori), con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti avverranno con Bonifico Bancario a 60 giorni dalla data fine mese della fattura. Le fatture prive

del numero di convenzione o che non riportino il numero del CIG o inviate prima dell'emissione dell'estratto conto saranno respinte.

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze nonché in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010 per il "piano straordinario contro le mafie" pubblicato sulla G.U. n. 196 del 23/08/2010 così come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010.

La tracciabilità dei flussi finanziari è disciplinata dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 163 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

In caso di ritardato pagamento, l'ACA S.p.A., riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.

Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

Art. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

È fatto divieto al fornitore di cessione del credito e del contratto senza espressa autorizzazione.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Il presente Capitolato è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni, comunque assunte con il presente atto, ai fini delle realizzazioni che ne costituiscono l'oggetto

Tutte le controversie derivanti dal contratto, saranno devolute, previo esperimento di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora non risolte saranno deferite alla competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria del foro di Pescara, con espressa esclusione dei fori concorrente

Il Direttore Tecnico

Ing. Lorenzo Livello

Gara Fornitura Poliammina

TABELLA 1

Poliammina – Specifiche di Qualità

Parametri	U.M.	Min.	Valori	Max
Aspetto	-		Liquido da incolore a giallo	
Carattere Ionico	-		Cationico	
Percentuale di Carica	-		Alta	
Peso Specifico	-	1,12		1,16
Solidi non volatili medi	%	33		37
Ph	-	4		7
Temperatura di congelamento	°C		-3°	
Temperatura di stoccaggio	°C	0°		35°
Stabilità del prodotto (*)	Mesi			24

Note: (*) = Quando lo stoccaggio avviene in ambienti riparati ed a una temperatura tra 0°-35°

Gara Fornitura Poliammina

TABELLA 2

Prospetto approssimativo consumo annuo Poliammina su vari Impianti di Depurazione in Gestione
Comprensoriale
Consumo Annuo

Descrizione Impianto		Kg		
ALANNO	SCALO	2000		
ATRI	CROCEFISSO	4000		
BUCCHIANICO	FRONTINO	1000		
CAPPELLE SUL TAVO	TERRAROSSA	4000		
CARAMANICO TERME	CAPOLUOGO	2000		
CATIGNANO	CAPOLUOGO	2000		
CEPAGATTI	FOSSO DEL LUPO	2000		
LETTOMANOPPELLO	FOSSO GAUTERIO	1000		
LORETO APRUTINO	CAPPUCCINI	2000		
	CENTRO STORICO	1000		
MANOPPELLO	PIANO DELLA STAZZA	3000		
MIGLIANICO	TRIBUNO	1000		
MONTESILVANO	VIA TAMIGI	45000		
PENNE	NORTOLI	2000		
PICCIANO	PICCIANELLO	2000		
RAPINO	LUCINA	1000		
TORRE DE' PASSERI	CAPOLUOGO	1000		
TORREVECCHIA TEATINA	TORREMONTANARA	2000		
		78		Tonn.

JAR test

Il Jar Test è una procedura sperimentale che viene effettuata per determinare le migliori condizioni di coagulazione al variare dei parametri che influenzano il processo. In generale questi parametri sono:

- Il tipo di coagulante e le sue concentrazioni,
- il tempo di coagulazione,
- il pH della soluzione,
- le caratteristiche del refluo.

Il metodo non è stato standardizzato, ma ugualmente è uno dei più usati nel trattamento delle acque.

L'apparecchiatura per eseguire il test è costituita da una serie di agitatori montati su una barra orizzontale che consente la rotazione contemporanea delle pale di agitazione (anche a velocità diversa). Gli agitatori vengono immersi nei bicchieri (di volume < 1,5 L) contenenti il refluo da esaminare al quale viene aggiunta la quantità voluta di coagulante. Dosando la velocità e i tempi di agitazione si riproduce il processo di coagulazione e si simula la flocculazione.

FASI PRINCIPALI DEL TEST

1. Si analizzano i parametri che caratterizzano i campioni nelle condizioni di partenza (esame preliminare sul tipo di campione). I principali controlli si fanno su pH e alcalinità, poiché i coagulanti più usati tendono a modificare questi parametri (è anche importante conoscere qual è la capacità tampone dell'acqua considerata). L'attento esame della torbidità (o dei solidi sospesi) è necessaria per verificare le condizioni di partenza del test ed una opportuna attenzione va anche rivolta alle condizioni ambientali esterne (es. temperatura).
2. Si caricano diversi bicchieri nella apparecchiatura di agitazione con il campione d'acqua reflua e le varie dosi di coagulante previste nella prova.
3. Imprimendo una agitazione controllata per circa 1 minuto (miscelazione rapida) si provoca una destabilizzazione sulla miscela refluo-coagulante. In queste condizioni si stimolano le collisioni utili e la formazione di agglomerati di colloidali. L'apparecchiatura può essere fornita anche di dispositivi che consentono la misura della potenza che si imprime al refluo, in

questo modo è possibile risalire al **gradiente medio di velocità G** , e a $G \cdot t$ (nella forma adimensionale).

4. L'agitazione viene in seguito ridotta per 20 min. per consentire la formazione dei fiocchi e simulare la flocculazione.
5. Ad un certo punto si ferma l'agitazione e si lascia decantare la miscela per altri 10 min. Quando i fiocchi, sufficientemente accresciuti, precipitano sul fondo del bicchiere, si misura la torbidità residua (o i solidi sospesi rimasti) e la si confronta con la torbidità di partenza. Il rapporto tra queste due misure determina quanta torbidità si è riusciti ad eliminare con quella dose di coagulante.
6. Si ripete di seguito l'esperimento con dosi e/o coagulanti diversi, in modo da ottenere l'ottimizzazione della miscela refluo-coagulante nelle condizioni date.

